



BARACCO FORNASIERO

Circolare n. 16 del 2022

A tutti i clienti

Circolare mensile MAGGIO 2022

- 1** Novità in materia di detrazioni “edilizie” - Chiarimenti
- 2** Applicazione degli ISA per il periodo d’imposta 2021
- 3** Aggiornamento della classificazione ATECO
- 4** Acquisto di veicoli non inquinanti – Nuovi incentivi
- 5** Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali – Adempimenti documentali – Indicazione del riferimento normativo
- 6** Credito d’imposta per la costituzione o trasformazione in “società benefit” – Modalità e termini di presentazione delle istanze
- 7** Distruzione volontaria di beni – Esclusione dal super-ammortamento
- 8** Ravvedimento operoso – Condotte fraudolente
- 9** Corrispettivi telematici – Guasto del “server RT” – Procedure di emergenza
- 10** Restituzione dell’IVA in assenza della nota di variazione in diminuzione
- 11** Comunicazioni all’Archivio dei rapporti finanziari – Modifica dei termini di trasmissione

BARACCO FORNASIERO SRL



1	NOVITÀ IN MATERIA DI DETRAZIONI “EDILIZIE” - CHIARIMENTI Con la circ. Agenzia delle Entrate 27.5.2022 n. 19 sono forniti chiarimenti in relazione alle disposizioni che negli ultimi mesi hanno interessato le detrazioni “edilizie” e le regole per la loro cessione, mediante sconto sul corrispettivo o cessione ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020. Di seguito si segnalano i principali chiarimenti.
1.1	OPZIONE PER LA CESSIONE DEL CREDITO E PER IL C.D. “SCONTO SUL CORRISPETTIVO” - VISTO DI CONFORMITÀ E CONGRUITÀ DELLE SPESE Ai sensi dell’art. 121 co. 1-ter del DL 34/2020, dal 12.11.2021, per poter esercitare le opzioni per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito d’imposta, corrispondente alla detrazione “edilizia” altrimenti spettante, è necessario che: <ul style="list-style-type: none">• il contribuente richieda il visto di conformità;• i tecnici abilitati asseverino la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell’art. 119 co. 13-bis del DL 34/2020. Fatta eccezione per gli interventi che beneficiano del c.d. “bonus facciate” e del “superbonus 110%”, sono esclusi dall’obbligo di visto di conformità e di attestazione di congruità: <ul style="list-style-type: none">• gli interventi classificati come attività di edilizia libera, a prescindere dal relativo importo;• gli interventi, diversi da quelli di edilizia libera, di importo complessivo non superiore a 10.000,00 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio. Con riferimento alle modalità di calcolo dell’importo complessivo di 10.000,00 euro, la circ. 19/2022 ha precisato che: <ul style="list-style-type: none">• occorre avere riguardo al valore degli interventi agevolabili ai quali si riferisce il titolo abilitativo;• deve essere considerato l’intervento complessivo, a nulla rilevando che sia stato realizzato in diversi periodi d’imposta;• qualora siano stati effettuati interventi sulle parti comuni dell’edificio deve essere considerato l’importo complessivo agevolabile e non la parte di spesa imputata al singolo condòmino.
1.2	INDICAZIONE DEL CCNL NELLE FATTURE DEI LAVORI EDILI L’Agenzia delle Entrate ha fornito precisazioni anche sulla disposizione contenuta nel co. 43-bis dell’art. 1 della L. 234/2021. Al riguardo, premesso che l’obbligo di indicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL), di cui al co. 43-bis dell’art. 1 della L. 234/2021, si applica sui lavori edili di cui all’allegato X al DLgs. 81/2008, avviati successivamente al 27.5.2022, il cui importo è complessivamente superiore a 70.000,00 euro, la circ. 19/2022 (§ 8) chiarisce che: <ul style="list-style-type: none">• in caso di mancata indicazione del CCNL nelle fatture, i benefici fiscali spettano in ogni caso purché l’indicazione del CCNL sia presente nell’atto di affidamento dei lavori (in questi casi, ai fini del rilascio del visto di conformità, il contribuente deve essere in possesso di una dichiarazione dell’impresa che attesti il CCNL utilizzato nell’esecuzione dei lavori edili cui la fattura si riferisce);• con riguardo al “bonus mobili”, l’indicazione del CCNL riguarda i collegati interventi di recupero edilizio di cui all’art. 16-bis del TUIR;• rientrano nel nuovo obbligo gli interventi che complessivamente superano i 70.000,00 euro e non soltanto quelli che superano detto limite con riguardo alla parte dei soli lavori edili;• l’obbligo deve essere rispettato anche nel caso in cui il contratto di affidamento dei lavori sia stipulato per il tramite di un <i>general contractor</i> ovvero nel caso in cui i lavori edili siano oggetto di subappalto. L’obbligo non sussiste, invece, se non vengono impiegati lavoratori dipendenti (e quindi nemmeno nel caso dell’imprenditore individuale che si avvale di collaboratori familiari, o di soci di società di persone o di capitali che prestano la propria opera lavorativa non in qualità di lavoratori dipendenti), fermo restando, però, anche in tali casi, l’obbligo di rispettare le disposizioni in materia di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione dei lavori edili, ai sensi del DM 25.6.2021 n. 143 (il committente, pubblico o privato, deve richiedere all’impresa affidataria l’attestazione di congruità prima di procedere al saldo finale dei lavori), nonché in materia di verifica dell’idoneità tecnico-professionale di cui all’art. 26 co. 1 lett. a) del DLgs. 81/2008.



BARACCO FORNASIERO

	<p>Dalla circ. 19/2022 (§ 8) sembrerebbe evincersi, inoltre, che, secondo l'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate, anche per i <i>bonus</i> edilizi richiamati non già in modo diretto, bensì indirettamente, per il tramite del rinvio al co. 2 dell'art. 121 del DL 34/2020, l'obbligo di indicazione del CCNL sussisterebbe ai fini del riconoscimento del <i>bonus</i> non solo nel caso di sua fruizione mediante le opzioni di cui al co. 1 del medesimo art. 121, ma anche nel caso di sua fruizione mediante scomputo della detrazione dall'imposta lorda nella dichiarazione dei redditi.</p>
2	APPLICAZIONE DEGLI ISA PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2021
	<p>La circ. Agenzia delle Entrate 25.5.2022 n. 18 illustra le principali novità che interessano gli ISA per il periodo d'imposta 2021, senza fornire indicazioni relative ad aspetti interpretativi con carattere di novità.</p>
2.1	INTERVENTI DI NATURA EMERGENZIALE <p>Per far fronte agli effetti negativi determinatisi a causa dell'emergenza COVID-19, limitatamente al periodo d'imposta 2021, è contemplata:</p> <ul style="list-style-type: none">• l'operatività di specifiche cause di esclusione;• l'approvazione di correttivi agli indicatori di affidabilità e di anomalia che operano in sede di applicazione dell'ISA tramite l'apposito <i>software</i>. <p>Le cause di esclusione di natura emergenziale riguardano i soggetti che:</p> <ul style="list-style-type: none">• hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% nel periodo d'imposta 2021 rispetto al periodo d'imposta 2019;• hanno aperto la partita IVA a partire dall'1.1.2019;• esercitano, in maniera prevalente, le attività economiche individuate da specifici codici attività (indicati nella Tabella n. 2 delle istruzioni alla compilazione dei modelli ISA - Parte generale). <p>Ricorrendo una di tali cause di esclusione, permane comunque l'obbligo di compilazione della comunicazione dei dati rilevanti e la sua allegazione al modello REDDITI. Inoltre, il soggetto è escluso dal regime premiale ISA.</p>
2.2	COMUNICAZIONE DEI DATI RILEVANTI E SOFTWARE APPLICATIVO <p>La modulistica ed il <i>software</i> applicativo risultano sostanzialmente invariati rispetto all'anno scorso. La circolare segnala l'integrazione del modello CG61U che interessa gli intermediari del commercio, in cui è stato inserito il rigo C55 per l'indicazione specifica delle deduzioni forfettarie di cui all'art. 66 co. 4 del TUIR.</p>
3	AGGIORNAMENTO DELLA CLASSIFICAZIONE ATECO <p>Con la ris. 4.5.2022 n. 20, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che, a seguito dell'aggiornamento 2022 della classificazione ATECO, i contribuenti sono tenuti a valutare se il codice ATECO comunicato in precedenza sia stato oggetto di variazione. Tutti gli operatori interessati dall'aggiornamento dei codici attività sono tenuti ad utilizzare i nuovi codici negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all'Agenzia delle Entrate. L'adozione della nuova classificazione ATECO non comporta l'obbligo di presentare un'apposita dichiarazione di variazione dati ai sensi degli artt. 35 e 35-ter del DPR 633/72. In ogni caso, qualora il contribuente presenti una dichiarazione di variazione dati:</p> <ul style="list-style-type: none">• se è iscritto nel Registro delle Imprese, la dichiarazione dovrà essere effettuata con la Comunicazione Unica (ComUnica) messa a disposizione da Unioncamere;• se non è iscritto al Registro delle Imprese, dovrà invece utilizzare uno dei modelli pubblicati sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate (AA7/10, AA9/12 o AA5/6).
4	ACQUISTO DI VEICOLI NON INQUINANTI - NUOVI INCENTIVI <p>Con il DPCM 6.4.2022, pubblicato sulla <i>G.U.</i> 16.5.2022 n. 113, sono stati previsti ulteriori contributi (nei limiti delle risorse stanziare per ciascuna annualità) per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di determinate tipologie di veicoli non inquinanti:</p> <ul style="list-style-type: none">• dalla data di entrata in vigore del decreto e sino al 31.12.2022;• nelle annualità 2023 e 2024. <p>Applicazione temporale della misura per il 2022</p> <p>A stretto rigore di legge, in assenza di disposizioni derogatorie <i>ad hoc</i>, il DPCM 6.4.2022 entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione in <i>G.U.</i>, ossia il 31.5.2022. Tuttavia, secondo le indicazioni riportate sul sito del Ministero dello sviluppo economico (MISE), i contributi per il 2022 spettano per gli acquisti dal 16.5.2022 al 31.12.2022.</p>

BARACCO FORNASIERO SRL



4.1	<p>CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI NUOVI VEICOLI M1</p> <p>L'art. 2 co. 1 lett. a), b) e c) del DPCM 6.4.2022 riconosce, nei limiti delle risorse stanziato per ciascuna annualità, degli incentivi:</p> <ul style="list-style-type: none">• a favore delle persone fisiche (e, in presenza di determinati requisiti, delle persone giuridiche) che acquistano, anche in locazione finanziaria, dal 16.5.2022 (secondo le indicazioni del MISE) al 31.12.2022, nonché nel corso del 2023 e 2024, e immatricolano in Italia veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica omologati in una classe non inferiore ad Euro 6;• se il prezzo del veicolo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice risulta pari o inferiore a 35.000,00 euro o 45.000,00 euro, IVA esclusa (a seconda della tipologia di incentivo). <p>Misura del contributo</p> <p>Nel caso in cui, contestualmente all'acquisto del nuovo veicolo M1, si consegna per la rottamazione un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 5, il contributo sarà pari a:</p> <ul style="list-style-type: none">• 5.000,00 euro, se le emissioni di anidride carbonica del veicolo nuovo M1 variano da 0 a 20 grammi per chilometro, e il prezzo risultante dal listino ufficiale è pari o inferiore a 35.000,00 euro IVA esclusa;• 4.000,00 euro, se le emissioni di anidride carbonica del veicolo nuovo M1 variano da 21 a 60 grammi per chilometro, e il prezzo risultante dal listino ufficiale è pari o inferiore a 45.000,00 euro IVA esclusa;• 2.000,00 euro, se le emissioni di anidride carbonica del veicolo nuovo M1 variano da 61 a 135 grammi per chilometro, e il prezzo risultante dal listino ufficiale è pari o inferiore a 35.000,00 euro IVA esclusa. <p>In assenza di contestuale rottamazione, il contributo sarà pari a:</p> <ul style="list-style-type: none">• 3.000,00 euro, se le emissioni di anidride carbonica del veicolo nuovo M1 variano da 0 a 20 grammi per chilometro, e il prezzo risultante dal listino ufficiale è pari o inferiore a 35.000,00 euro IVA esclusa;• 2.000,00 euro, se le emissioni di anidride carbonica del veicolo nuovo M1 variano da 21 a 60 grammi per chilometro, e il prezzo risultante dal listino ufficiale è pari o inferiore a 45.000,00 euro IVA esclusa.
4.2	<p>CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI VEICOLI COMMERCIALI</p> <p>L'art. 2 co. 1 lett. f) del DPCM 6.4.2022 riconosce, nei limiti delle risorse stanziato, un contributo:</p> <ul style="list-style-type: none">• a favore delle piccole e medie imprese, ivi comprese le persone giuridiche, esercenti attività di trasporto di cose in conto proprio o in conto terzi;• che acquistano, anche in locazione finanziaria, dal 16.5.2022 (secondo le indicazioni del MISE) al 31.12.2022, nonché nelle annualità 2023 e 2024, e immatricolano in Italia veicoli commerciali di categoria N1 e N2, nuovi di fabbrica, ad alimentazione esclusivamente elettrica;• con contestuale rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 4. <p>Misura del contributo</p> <p>Il contributo è riconosciuto in misura pari a:</p> <ul style="list-style-type: none">• 4.000,00 euro, per i veicoli N1 fino a 1,5 tonnellate;• 6.000,00 euro, per i veicoli N1 superiori a 1,5 tonnellate e fino a 3,5 tonnellate;• 12.000,00 euro, per i veicoli N2 superiori a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate;• 14.000,00 euro, per i veicoli N2 superiori a 7 tonnellate e fino a 12 tonnellate.
4.3	<p>CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO E LA ROTTAMAZIONE DI MOTO ELETTRICHE NUOVE DI FABBRICA</p> <p>L'art. 2 co. 1 lett. e) del DPCM 6.4.2022 riconosce, nei limiti delle risorse stanziato per ciascuna annualità, un contributo:</p> <ul style="list-style-type: none">• a favore delle sole persone fisiche;• che acquistano, anche in locazione finanziaria, dal 16.5.2022 (secondo le indicazioni del MISE) al 31.12.2022, nonché nelle annualità 2023 e 2024, e immatricolano in Italia veicoli elettrici nuovi di fabbrica di categoria L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e ed L7e. <p>Misura del contributo</p> <p>Il contributo spetta in misura pari:</p> <ul style="list-style-type: none">• al 40% del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 4.000,00 euro, se viene contestualmente rottamato un veicolo di categoria Euro 0, 1, 2 o 3, di cui si è proprietari o intestatari da almeno 12 mesi, ovvero di cui sia proprietario o intestatario, da almeno 12 mesi, un familiare convivente;



BARACCO FORNASIERO

	<ul style="list-style-type: none">al 30% del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 3.000,00 euro, in assenza di contestuale rottamazione.
4.4	<p>CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO E LA ROTTAMAZIONE DI MOTO NUOVE DI FABBRICA</p> <p>L'art. 2 co. 1 lett. d) del DPCM 6.4.2022 riconosce, nei limiti delle risorse stanziare per ciascuna annualità, un contributo:</p> <ul style="list-style-type: none">a favore delle sole persone fisiche;che acquistano, anche in locazione finanziaria, dal 16.5.2022 (secondo le indicazioni del MISE) al 31.12.2022, nonché nelle annualità 2023 e 2024, e immatricolano in Italia veicoli di categoria L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e ed L7e, nuovi di fabbrica, non oggetto di incentivazione ai sensi dell'art. 2 co. 1 lett. e) del DPCM 6.4.2022 (relativo ai veicoli elettrici nuovi di fabbrica delle medesime categorie), omologati in una classe non inferiore ad Euro 5;a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno il 5% del prezzo di acquisto;se viene contestualmente rottamato un veicolo di categoria Euro 0, 1, 2 o 3 ovvero un veicolo che sia stato oggetto di ritargatura obbligatoria ex DM 2.2.2011. <p>Misura del contributo</p> <p>Il contributo spetta in misura pari al 40% del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 2.500,00 euro.</p>
4.5	<p>REQUISITI COMUNI PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI</p> <p>Per il riconoscimento dei contributi a favore delle persone fisiche viene richiesto che il veicolo acquistato, anche in locazione finanziaria:</p> <ul style="list-style-type: none">sia intestato al soggetto beneficiario del contributo;la proprietà del veicolo sia mantenuta per almeno 12 mesi. <p>I contributi di cui all'art. 2 co. 1 lett. a) e b) del DPCM 6.4.2022 spettano anche alle persone giuridiche se al contempo:</p> <ul style="list-style-type: none">i veicoli acquistati sono impiegati in <i>car sharing</i> con finalità commerciali;tale impiego, nonché la proprietà in capo al soggetto beneficiario del contributo, siano mantenuti per almeno 24 mesi. <p>Per le persone fisiche o le persone giuridiche che impiegano i veicoli in <i>car sharing</i> di cui sopra, in caso di rottamazione viene richiesto che il veicolo consegnato:</p> <ul style="list-style-type: none">sia intestato da almeno 12 mesi al soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo;in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, sia intestato, da almeno 12 mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari. <p>Secondo le indicazioni del MISE, anche per l'acquisto di veicoli commerciali di categoria N1 e N2 il veicolo da rottamare deve risultare intestato al soggetto intestatario del nuovo veicolo da almeno 12 mesi.</p>
4.6	<p>MODALITÀ DI FRUIZIONE DEL CONTRIBUTO</p> <p>Per le modalità di attuazione dei contributi in esame rimangono valide, in quanto compatibili, le disposizioni del DM 20.3.2019 (emanato in relazione ad analoghi incentivi pregressi). Con la circolare 16.5.2022, il MISE ha inoltre fornito ulteriori informazioni operative e i moduli per l'accesso agli incentivi.</p> <p>Per la fruizione del contributo:</p> <ul style="list-style-type: none">il concessionario/rivenditore procede (dal 25.5.2022 e fino ad esaurimento delle risorse stanziare per ciascuna annualità) alla prenotazione del contributo sulla piattaforma del sito https://ecobonus.mise.gov.it;il contributo viene corrisposto agli acquirenti dei veicoli dal concessionario/rivenditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto (di fatto, si tratta per l'acquirente di uno sconto sul prezzo);il concessionario/rivenditore dei veicoli viene rimborsato, dalle imprese costruttrici o importatrici degli stessi, dello sconto applicato;queste ultime possono recuperare detti importi come credito d'imposta utilizzabile in compensazione mediante il modello F24. <p>I concessionari/rivenditori dovranno confermare le operazioni entro 180 giorni dalla data di apertura della prenotazione, ovvero dal diverso termine previsto da successive disposizioni.</p>
5	<p>CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI - ADEMPIMENTI DOCUMENTALI - INDICAZIONE DEL RIFERIMENTO NORMATIVO</p>

BARACCO FORNASIERO SRL



BARACCO FORNASIERO

	Con la risposta a interpello 18.5.2022 n. 270, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in relazione all'art. 1 co. 1062 della L. 178/2020, in base al quale le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere il chiaro riferimento alle disposizioni di cui all'art. 1 co. 1054 - 1058-ter della L. 178/2020.
5.1	DOCUMENTO DI TRASPORTO La dicitura con il riferimento normativo del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali va apposta anche nel documento di trasporto, trattandosi di documenti che certificano la consegna del bene.
5.2	VERBALE DI COLLAUDO O INTERCONNESSIONE La dicitura non deve invece essere riportata nel "verbale di collaudo o di interconnessione", nel presupposto che riguardi univocamente i beni oggetto dell'investimento (cui si riferiscono i documenti summenzionati), essendo tali documenti, per le caratteristiche che li contraddistinguono, non attribuibili a beni diversi da quelli cui il relativo contenuto fa riferimento.
6	CREDITO D'IMPOSTA PER LA COSTITUZIONE O TRASFORMAZIONE IN "SOCIETÀ BENEFIT" - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
	Con il DM 4.5.2022 sono stati definiti i termini e le modalità di presentazione delle istanze relative al credito d'imposta per la costituzione o trasformazione in società <i>benefit</i> (art. 38-ter del DL 34/2020 e DM 12.11.2021). Per approfondimenti al riguardo si veda la Circolare Mensile di gennaio 2022.
6.1	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE Le istanze vanno presentate: <ul style="list-style-type: none">• al Ministero dello Sviluppo economico;• esclusivamente per via telematica, attraverso l'apposita procedura informatica accessibile al <i>link</i> http://agevolazionidgiai.initalia.it/.
6.2	TERMINI DI PRESENTAZIONE Le istanze vanno presentate dalle ore 12.00 del 19.5.2022 alle ore 12.00 del 15.6.2022. L'ordine temporale di presentazione delle istanze non determina alcun vantaggio né penalizzazione nell' <i>iter</i> di trattamento delle stesse.
7	DISTRUZIONE VOLONTARIA DI BENI - ESCLUSIONE DAL SUPER-AMMORTAMENTO
	La risposta a interpello Agenzia delle Entrate 31.5.2022 n. 317 ha precisato che, in caso di eliminazione di beni dal processo produttivo tramite distruzione volontaria realizzata dalla società per una precisa strategia imprenditoriale (nel caso di specie, la volontà di operare in via esclusiva sul mercato dei prodotti nuovi), la società non può continuare a fruire della maggiorazione relativa al super-ammortamento dopo la distruzione dei beni stessi. Tale conclusione è coerente con quanto precisato in riferimento al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi nella circ. Agenzia delle Entrate 23.7.2021 n. 9 (§ 7.2), secondo cui il furto del bene agevolato non costituisce causa di rideterminazione dell'agevolazione (prevista dall'art. 1 co. 1060 della L. 178/2020 nell'ipotesi in cui " <i>i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all'estero</i> " nel c.d. "periodo di sorveglianza"), dovendosi dare rilevanza, a tal fine, alla volontarietà della scelta del beneficiario.
8	RAVVEDIMENTO OPEROSO - CONDOTTE FRAUDOLENTE
	L'Agenzia delle Entrate, con la circ. 12.5.2022 n. 11, ha specificato che il ravvedimento operoso è possibile anche per sanare le condotte di tipo fraudolento. Il chiarimento si è reso necessario al fine di superare il precedente orientamento contenuto nella C.M. 10.7.98 n. 180 <i>sub</i> art. 13, in cui era stata sostenuta la tesi negativa, che traeva fondamento dal fatto che una condotta fraudolenta non può essere espressione di un "errore" da sanare. Trattasi di interpretazione normativamente desueta, considerato che, come sancisce espressamente l'art. 13 del DLgs. 74/2000, a livello penale tributario il ravvedimento operoso rappresenta addirittura una causa di non punibilità dei reati di dichiarazione infedele, fraudolenta oppure omessa. Omessa dichiarazione Per quanto riguarda l'omessa dichiarazione, viene specificato che se, ai fini della non punibilità penale, il pagamento avviene dopo i 90 giorni (decorso i 90 giorni il ravvedimento per la tardiva dichiarazione è inibito) occorre versare le sanzioni in misura piena, senza dunque alcuna riduzione.

BARACCO FORNASIERO SRL



BARACCO FORNASIERO

9	CORRISPETTIVI TELEMATICI - GUASTO DEL "SERVER RT" - PROCEDURE DI EMERGENZA
	Con la risposta a interpello 6.5.2022 n. 247, l'Agenzia delle Entrate ha specificato quali sono gli adempimenti che un esercente attività di commercio al minuto deve porre in essere a fronte del malfunzionamento del "Server RT", onde evitare di incorrere nelle sanzioni relative all'omessa o errata memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi.
9.1	UTILIZZO DEL REGISTRO DI EMERGENZA L'Agenzia delle Entrate ha confermato che, in caso di guasto del "Server RT", l'annotazione sull'apposito "registro di emergenza" dei corrispettivi rilevati durante il periodo di malfunzionamento consente di escludere l'obbligo di: <ul style="list-style-type: none">• trasmettere i corrispettivi mediante la procedura <i>web</i> di emergenza delle Entrate;• certificare gli stessi corrispettivi con modalità alternative (es. fatture). Restano fermi, però, gli altri adempimenti di legge (quali la tempestiva richiesta di intervento del tecnico, la variazione di stato dell'apparecchio in "fuori servizio" e la corretta liquidazione dell'imposta). In presenza di tali condizioni, dunque, non trovano applicazione le sanzioni previste per l'omessa memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi (artt. 6 co. 2- <i>bis</i> , 11 co. 2- <i>quinquies</i> e 12 co. 2 del DLgs. 471/97), anche in assenza dell'invio dei corrispettivi tramite la procedura di emergenza. L'invio dei dati via <i>web</i> può comunque avvenire su base volontaria.
9.2	STATO DELL'APPARECCHIO DA VARIARE IN "FUORI SERVIZIO" I suddetti adempimenti, precisa l'Agenzia delle Entrate, devono essere posti in essere a fronte di qualsiasi anomalia tecnica che abbia l'effetto di impedire la memorizzazione o l'invio di dati completi e corretti (comprese le anomalie relative al singolo punto cassa). Anche in questi casi, pertanto, il "Server RT" va posto "fuori servizio", al fine di segnalare all'Agenzia la presenza di un problema e di motivare eventuali inadempimenti. Pertanto, se l'esercente, in presenza di un malfunzionamento: <ul style="list-style-type: none">• non ha variato lo stato dell'apparecchio in "fuori servizio",• e ha proceduto con l'invio di dati incompleti o non veritieri, pur avendo liquidato correttamente l'imposta e annotato i corrispettivi sul registro di emergenza è soggetto alla sanzione pari a 100,00 euro per ciascuna trasmissione errata (art. 11 co. 2- <i>quinquies</i> del DLgs. 471/97).
9.3	COMPORAMENTI ANTECEDENTI AL 6.5.2022 L'Agenzia delle Entrate precisa che, per i comportamenti tenuti anteriormente ai chiarimenti resi con la risposta a interpello in esame, gli uffici competenti possono valutare, caso per caso, l'eventuale presenza di cause di non punibilità.
10	RESTITUZIONE DELL'IVA IN ASSENZA DELLA NOTA DI VARIAZIONE IN DIMINUZIONE
	La risposta a interpello Agenzia delle Entrate 27.5.2022 n. 309 ha individuato le condizioni per il recupero dell'IVA assolta dal cedente o prestatore che aveva effettuato operazioni nei confronti di un cessionario o committente assoggettato a una procedura fallimentare e, successivamente a tale evento, chiuso la propria partita IVA.
10.1	TERMINE PER L'EMISSIONE DELLA NOTA DI VARIAZIONE Nel caso di specie, trattandosi di fallimento aperto anteriormente al 26.5.2021 (data di entrata in vigore della nuova disciplina sulle note di variazione, per effetto delle modifiche apportate dall'art. 18 del DL 73/2021), l'emissione della nota di variazione da parte del cedente o prestatore è ancora subordinata all'infruttuosità della procedura concorsuale in capo al cessionario o committente. Nel caso specifico del fallimento, quindi, per le note di variazione emesse secondo la vecchia disciplina ex art. 26 del DPR 633/72, tornano validi i chiarimenti di prassi (C.M. 77/2000, ris. Agenzia delle Entrate 155/2001 e 195/2008) secondo cui, al fine di individuare l'infruttuosità della procedura, occorre fare riferimento alla scadenza del termine per le osservazioni al piano di riparto (art. 110 del RD 267/42), oppure, ove non vi sia stato, alla scadenza del termine per il reclamo al decreto di chiusura del fallimento stesso (art. 119 del RD 267/42).
10.2	CONDIZIONI PER LA RESTITUZIONE DELL'IVA Una volta verificatosi il presupposto per operare la variazione in diminuzione, l'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA resta subordinato alle condizioni imposte dall'art. 19 co. 1 del DPR 633/72. Come chiarito anche nella circ. Agenzia delle Entrate 29.12.2021 n. 20, il diritto alla detrazione può, quindi, essere

BARACCO FORNASIERO SRL



BARACCO FORNASIERO

	<p>esercitato entro la data di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui si sono verificati i presupposti dell'esigibilità e del possesso della fattura d'acquisto e con riferimento al medesimo anno. Nel caso esaminato, tuttavia, al momento in cui erano sorte le condizioni per l'emissione della nota di variazione, il cedente o prestatore aveva cessato la propria attività e chiuso la partita IVA. Secondo l'Agenzia delle Entrate, nella circostanza in esame, decorso il termine per l'emissione della nota di credito, sarebbe comunque possibile per il cedente fare ricorso all'istituto della restituzione dell'IVA di cui all'art. 30-ter del DPR 633/72. La fattispecie, infatti, configura un'ipotesi residuale per la quale sussistono "condizioni oggettive", non imputabili ad una colpevole inerzia del contribuente, che consentono l'istanza di rimborso di cui all'art. 30-ter del DPR 633/72, essendo decorso il termine per il rimedio di carattere generale costituito dalla nota di variazione.</p>
11	COMUNICAZIONI ALL'ARCHIVIO DEI RAPPORTI FINANZIARI - MODIFICA DEI TERMINI DI TRASMISSIONE
	<p>Il provv. Agenzia delle Entrate 23.5.2022 n. 176227 ha modificato i termini di invio e alcuni aspetti operativi delle comunicazioni all'Archivio dei rapporti finanziari dell'Anagrafe tributaria.</p>
11.1	DECORRENZA Le modifiche previste dal provvedimento in esame si applicheranno dall'1.1.2023.
11.2	MODIFICA DEI TERMINI DI TRASMISSIONE Le comunicazioni relative a ciascun mese sono attualmente effettuate entro il mese successivo, mentre, dal 2023, dovranno essere trasmesse entro l'ultimo giorno lavorativo del mese successivo (il sabato è considerato giorno non lavorativo). Il termine per la comunicazione integrativa annuale è stabilito entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le informazioni. Dal 2023 il termine è differito all'ultimo giorno lavorativo del mese di febbraio (considerando il sabato giorno non lavorativo). In ogni caso, non saranno considerate tardive le comunicazioni (mensili e annuale) pervenute entro l'ultimo giorno del mese.

Fonte Eutekne